



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

POR FESR2007-2013 ASSE VI COMPETITIVITA'

COSTITUZIONE DI UN FONDO DI VENTURE CAPITAL (SEED CAPITAL, START UP CAPITALE E EXPANSION CAPITAL) PER L'INVESTIMENTO IN IMPRESE INNOVATIVE

Legge Regionale 29 maggio 2007, n. 2 art.25 (Legge Finanziaria 2007)

DIRETTIVE DI ATTUAZIONE

ART.1

OGGETTO E FINALITA' DEGLI AIUTI

1. Le presenti Direttive disciplinano l'intervento previsto dal POR 2007-2013 che prevede la costituzione di un Fondo di venture capital per operazioni di partecipazione di seed capital, start up capitale e expansion capital in piccole e medie imprese industriali innovative al fine di favorire una adeguata capitalizzazione delle iniziative nelle fasi iniziali, di avviamento e di espansione.
2. Ai fini delle presenti Direttive si applicano le seguenti definizioni:
 - a. per "seed capital" si intende il finanziamento concesso alle imprese prima della fase start-up, per studiare, valutare e sviluppare un progetto iniziale;
 - b. per "start up capital" si intende il finanziamento concesso a imprese che non hanno ancora venduto il proprio prodotto o servizio a livello commerciale e non stanno ancora generando profitto, per lo sviluppo del prodotto e la commercializzazione iniziale;
 - c. per "capitale di espansione" (expansion capital) si intende il finanziamento concesso per la crescita e l'espansione di una società che può o meno andare in pari o produrre utile, allo scopo di aumentare la capacità produttiva, favorire lo sviluppo di un mercato o di un prodotto o fornire capitale circolante aggiuntivo;
 - d. per "venture capital" si intende il finanziamento seed capital, start-up capital e expansion capital in imprese non quotate
3. Gli aiuti vengono concessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato nella G.U.U.E. L 214/3 del 6 agosto 2008 e sulla



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

base della Carta d'aiuti a finalità regionale 2007-2013 approvata con Decisione della Commissione Europea in data 28.11.2007 (Aiuto di Stato n. 324/2007).

3. Nell'applicazione dell'intervento si terrà conto del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e successive modifiche e integrazioni e del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e successive modifiche e integrazioni.
4. L'Assessore regionale dell'Industria, ove necessario, provvederà all'emanazione di circolari esplicative delle presenti Direttive.

ART.2

GESTIONE DEL FONDO

1. Il Fondo viene gestito da una Società specializzata in operazioni di seed e venture capital, selezionata con procedure di evidenza pubblica, e costituito come entità giuridica indipendente con una contabilità totalmente separata.
2. Il Fondo è orientato al profitto e gestito secondo criteri commerciali ed è finanziato per almeno il 50 % dal soggetto gestore. Per ogni investimento deve essere stabilita una strategia di uscita chiara e realistica.
3. La remunerazione del soggetto gestore del Fondo, pari al massimo al 5 % del capitale versato nello stesso in media annuale per tutta la durata dell'intervento è così composta:
 - a) una commissione di gestione fissa pari al massimo al 3,5 % del capitale versato nel Fondo in media annuale per tutta la durata dell'intervento;
 - b) un premio legato ai risultati del soggetto gestore nella selezione e gestione dell'operazione di partecipazione. Tale premio è pari al massimo al 20 % del capital gain dell'insieme delle partecipazioni al momento della chiusura del Fondo.

ART.3

SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono beneficiare degli aiuti le piccole e medie imprese industriali, così come definite dall'allegato I del Regolamento (CE) n. 800/2008, incluse le aziende cooperative, aventi localizzazione produttiva in Sardegna e operanti nei seguenti settori di attività economica di cui alla classificazione ATECO 2007:
 - sezione C (Attività manifatturiere);



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- sottocategoria 52.29.22 (Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci);
 - divisioni 62 (Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse), 63 (Attività di servizi di informazione e altri servizi informatici);
 - gruppo 72.1 (Ricerca scientifica e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria);
 - gruppo 74.1 (Attività di design specializzate);
2. La partecipazione del Fondo è limitata fino alla fase di espansione per le piccole imprese o per le medie imprese localizzate nelle zone censuarie ammesse dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013; alla fase di start-up per le medie imprese localizzate nelle restanti zone.
 3. Sono escluse dagli aiuti le imprese operanti nel settore siderurgico (per i prodotti di cui all'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 800/2008), nell'industria carboniera, nel settore delle costruzioni navali, nel settore delle fibre sintetiche (per le produzioni di cui all'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 800/2008), dell'acciaio e nell'industria automobilistica.
 4. Sono altresì escluse le imprese operanti nel settore dei trasporti, nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli come definiti dal Regolamento (CE) n. 800/2008.
 5. Gli aiuti non possono essere concessi ad imprese in difficoltà come definite dall'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 800/2008.
 6. Gli aiuti non possono essere concessi alle imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

ART. 4

FORMA E INTENSITA' DELL'AIUTO

1. La partecipazione al capitale sociale viene assunta solo in imprese innovative che necessitino di un sostegno finanziario per lo studio del progetto iniziale (seed capital) e/ o per lo sviluppo del prodotto e la commercializzazione iniziale (start up capital) e/o per la crescita e l'espansione societaria (expansion capital) allo scopo di aumentare la capacità produttiva attraverso la realizzazione di un programma di innovazione tecnologica.
2. Deve essere comprovata la caratteristica di innovatività dell'impresa attraverso il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a. identificazione di una business idea innovativa;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- b. possesso documentato di una nuova tecnologia di prodotto, processo o servizio;
 - c. provenienza del nucleo imprenditoriale dall'Università e dal mondo della ricerca pubblica e privata con specifica competenza nel settore di attività (impresa spin-off);
 - d. competenze del nucleo imprenditoriale e del management
 - e. collaborazioni con università e mondo della ricerca pubblica e privata sul trasferimento di ricerche ed innovazioni tecnologiche e loro applicazioni ai processi aziendali;
3. La partecipazione al capitale è commisurata alle effettive esigenze di sviluppo delle imprese sulla base di uno specifico piano aziendale che fornisca informazioni dettagliate sui prodotti, sull'andamento delle vendite e dei profitti in modo da stabilire preventivamente la redditività dell'investimento.
4. Nella valutazione dell'ammissibilità all'intervento di partecipazione al Fondo verranno privilegiate imprese con un valido progetto di sviluppo e con prospettive di crescita sia dimensionale, che reddituale, guidate da un imprenditore valido e con un buon management, formato da persone con consolidata esperienza e con conoscenza specifica del settore.
5. Le assunzioni di partecipazioni devono avvenire mediante sottoscrizione e versamento di quote di capitale sociale deliberato.
6. La partecipazione del Fondo al capitale è minoritaria, non inferiore al 20% e non superiore al 49% del capitale sociale per un importo massimo di 1.500.000 di euro per impresa destinataria su un arco di dodici mesi, e temporanea in quanto dovrà essere smobilizzata al massimo dopo sette anni dalla data della relativa assunzione.
7. Il rapporto di partecipazione sarà regolato da appositi accordi parasociali.
8. Le partecipazioni del Fondo dovranno essere dismesse al valore di mercato.

ART.5

CUMULABILITÀ

- 1. Le imprese beneficiarie non potranno ricevere nessun altro aiuto al capitale da parte di altri Fondi di capitale di rischio costituiti con risorse pubbliche.
- 2. Qualora il capitale fornito venga utilizzato per finanziare un investimento iniziale o altri costi ammissibili ad aiuto in applicazione del Regolamento (CE) n. 800/2008, nei primi tre anni successivi al primo investimento di capitale di rischio, le soglie o gli importi



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

massimi ammissibili pertinenti dell'aiuto verranno ridotti del 50 %, in generale, e del 20 % alle imprese localizzate nelle zone censuarie ammesse dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013. La riduzione non può superare l'importo totale di capitale di rischio ricevuto. Tale riduzione non si applica agli aiuti alla ricerca, sviluppo innovazione esentati conformemente a quanto stabilito dal regolamento generale di esenzione.

3. L'impresa beneficiaria deve comunicare all'atto della domanda tutti gli aiuti ricevuti e si impegna a comunicare gli aiuti che riceverà nel periodo di godimento delle agevolazioni.

ART.6

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Il soggetto gestore del Fondo provvederà, con avviso da pubblicarsi sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna, a comunicare la data di avvio e le modalità per la presentazione delle domande di partecipazione, con indicazione delle risorse finanziarie disponibili.
2. Le imprese interessate presentano al soggetto gestore del Fondo la domanda di partecipazione, prima dell'avvio del progetto di sviluppo. Inviano altresì copia fotostatica della stessa domanda all'Assessorato dell'industria.
3. Le domande devono essere presentate prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività.
4. Il soggetto gestore dovrà svolgere, entro massimo 60 giorni lavorativi dalla data di presentazione un'accurata analisi istruttoria delle domande – da compendiarsi in apposita relazione scritta – sulla validità e innovatività del progetto imprenditoriale, sulla situazione societaria, sull'affidabilità e rispondenza patrimoniale dei componenti la compagine sociale e sugli effetti che la partecipazione del Fondo determina sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale delle imprese. Successivamente provvederà a comunicare all'impresa interessata e all'Assessorato dell'industria l'ammissibilità o meno dell'impresa medesima all'intervento di partecipazione del Fondo.

ART.7

DURATA DEL REGIME D'AIUTO

1. Il regime di aiuti è applicabile sino al 2013.
2. Prima dell'applicazione, una sintesi delle presenti, Direttive verrà comunicata alla Commissione Europea, ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

3. Sull'attuazione del regime verrà trasmesso un rapporto annuale alla Commissione Europea.
4. L'Assessorato dell'industria potrà effettuare qualsiasi tipo di controllo sia sulle singole operazioni di partecipazione che sul corretto funzionamento del Fondo.